



PROVINCIA  
DI FIRENZE

## Deliberazione di Giunta Provinciale

N. 6 del 17/01/2014

Classifica: **004.05** Anno **2014**

Oggetto: **TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE. DETERMINAZIONE DELLA MISURA PER L'ANNO 2014.**

<i>Ufficio Proponente</i>	<b>DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>532</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>532</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Dott. Rocco Conte</b>
<i>Dirigente/ Titolare P.O</i>	<b>CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI</b>
<i>Relatore</i>	<b>ASS. LEPRI TIZIANO</b>

Vice Segretario : **MONTICINI LAURA**

Deliberazione di Giunta Provinciale N. 6 del 17/01/2014

L'anno **duemilaquattordici** e questo dì **17** del mese **Gennaio** in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi sede della **PROVINCIA DI FIRENZE**, alle ore **11.30** regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

**(P) BARDUCCI ANDREA**

**(P) GAMANNOSSI MARCO**

**(P) CONIGLIO ANTONELLA**

**(P) ROSELLI PIETRO**

**(P) SPACCHINI SONIA**

**(P) LEPRI TIZIANO**

**(A) FRACCI CARLA**

**(P) GIORGETTI STEFANO**

**(A) DI FEDE GIOVANNI**

**(P) CRESCIOLI RENZO**

**(P) BILLI GIACOMO**

Il Presidente Sig. **BARDUCCI ANDREA**, constatato il numero legale ed assistito dal Vice Segretario Sig. **MONTICINI LAURA** pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

## la Giunta Provinciale

**Premesso** che ai fini di tutela ambientale e a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è stato istituito con il Decreto Legislativo 504/92 a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle Province;

**Visto** l'art. 19 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali" che dispone: "con Delibera della Giunta Provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo";

**Visto** l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che nell'istituire la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA1**) al comma 17 cita: "fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che all'art. 238 che istituisce una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA2**) e sopprime la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 che dispone: "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti";

**Visto** il D.Lgs. 16-1-2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale – art. 2 comma 44 che dispone: "È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo [19](#) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";.

**Visto** l'art. 14 comma 28 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone: "è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13;

**Visto** il Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” (pubblicato in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011) attuativo della L. 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”;

**Visto** l’art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 che dispone: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato” e visto l’art. 77-bis comma 30 del D.L. 25-06-2008, n. 112 che cita “per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’ *articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126*, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

**Visto** l’art. 1 comma 123, L. 13 dicembre 2010, n. 220 che dispone “resta confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Vista** la delibera n. 77 del 15/4/2008 con la quale la Giunta ha stabilito l’1% quale misura del tributo dall’anno 2009, misura confermata con successivo atto n. 242 del 29/10/2008;

**Considerato che** per effetto della modifica di cui ai sopra citati atti la tariffa del tributo applicata da questa Provincia dal 1 gennaio 2009 era al minimo consentito dalla legge e che tale misura è stata confermata per l’anno 2010 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 10/11/2009;

**Vista** la delibera n. 185 del 9/11/2010 con la quale la Giunta confermava per l’anno 2011 l’applicazione della tariffa al minimo consentito dalla legge;

**Visto** il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che cita all'art. 13 comma 14 "Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

- a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126
- b. .. omissis..";

**Visto** il Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 comma 1 L. 26 aprile 2012 n. 44, contenente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" che all'art. 4 comma 4 è intervenuto sulla potestà degli enti locali di incrementare i tributi abrogando l'articolo 77 -bis, comma 30, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220. La norma fa salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del decreto legge;

**Vista** la delibera n. 200 del 10/11/2011 con la quale la Giunta stabiliva la misura del quattro per cento (4%) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2012 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, salvo la riduzione all'uno per cento (1%) per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'allegato decreto dirigenziale n. 3975 del 26 settembre 2011;

**Vista** la delibera n. 169 del 11/12/2012 con la quale la Giunta stabiliva la misura del cinque per cento (5%) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2013 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

**Ricordato** che il gettito dell'imposta in questione ammonta a quanto illustrato nella tabella seguente:

2008	2009	2010	2011	2012	2013 assestamento
4.624.372	3.055.923	1.888.644	1.875.490	3.839.045,15	6.000.000,00

**Visto** l'art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in particolare il comma 169 che prevede: gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Visto** l'art. 193 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 modificato dall'art. 1 comma 444 della L.24 dicembre 2012 n. 228, che dispone: “ omissis... Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”

**Rilevato** che l'ente si riserva di aumentare nel corso del 2014 ai sensi dell'art. 193 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in precedenza citato l'aliquota qualora nel corso dell'esercizio i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, ovvero lo sfioramento del patto di stabilità interno rispetto all'obiettivo programmato;”

**Visto** il decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013 “Differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali” (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013);

**Appurato** la necessità della Provincia di Firenze di garantire, in termini programmatici gli equilibri di bilancio e la regolare gestione delle attività e dei servizi per l'anno 2014;

**Ritenuto**, altresì, opportuno anche in un momento di crisi economica per le famiglie favorire risparmi di spesa in particolare delle tasse e comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti;

**Ritenuto, pertanto, opportuno** per l'anno 2014 stabilire le seguenti aliquote:

- **3%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45% come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013 che costituisce parte integrante della presente deliberazione (riduzione aliquota del 2% rispetto al 2013);
- **4%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013 che costituisce parte integrante della presente deliberazione (riduzione aliquota del 1% rispetto al 2013);

**Ritenuto** di dover avvalersi per l'anno 2014 delle percentuali di raccolta differenziata come certificate con il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013 riferito all'anno 2012, senza ulteriori modifiche per determinare la certezza del tributo alle famiglie ed il gettito alla provincia;

**Visto l'art.** 48 del citato D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

**Visti i** pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 dal Responsabile Settore Servizi Finanziari dott. Rocco Conte in data 13/01/2014 sotto il profilo tecnico e contabile, come da allegati alla proposta di delibera;

A voti unanimi,

### **DELIBERA**

1) **le seguenti misure** del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2014 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

- **3%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45% come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- **4%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) **di incaricare** il Responsabile dell'Ufficio Entrate di comunicare entro 10 giorni dalla esecutività il presente atto al Concessionario provinciale per la riscossione dei tributi "Equitalia Centro S.p.A.", a tutti i Comuni della Provincia di Firenze ed ai gestori incaricati dai Comuni;

### **Delibera altresì**

A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento**

**informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet**  
<http://attionline.provincia.fi.it>”